

IMU E TRIBUTI LOCALI

IMU: il punto sull'esenzione per i comuni montani

di Fabio Garrini

Con la **conversione in legge del D.L. n. 4/2015** (si tratta della L. n. 34 del 24 marzo 2015 pubblicata sul S.O. della G.U. del 25 marzo 2015) diviene definitivo il trattamento previsto per i **terreni ubicati nei comuni montani**, trattamento oggetto di numerose modifiche nel corso degli ultimi mesi. Tralasciando il tema della gestione transitoria 2014, in questa sede si intende proporre un **punto della situazione delle regole applicabili per il 2015**; la legge di conversione conferma infatti l'impianto del decreto, ma introduce alcune correzioni e una detrazione per alcuni Comuni ex montani.

L'esenzione

A decorrere dall'anno 2015, **l'esenzione IMU** per i comuni montani prevista dall'art. 7 lett. h) del D.Lgs. n. 504/1992 viene ridimensionata. Essa infatti si applica:

- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati **totalmente montani** di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle **isole minori** di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (previsione introdotta dalla legge di conversione);
- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati **parzialmente montani** di cui allo stesso elenco ISTAT.

E' previsto inoltre che tale ultima esenzione (e anche la detrazione di cui tra un attimo si dirà), sia applicabile anche ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), nel caso di concessione degli stessi **in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali**. Tale previsione è stata oggetto di correzione in sede di conversione in conformità con i chiarimenti forniti dal MEF nella **Risoluzione n. 2/DF/2015**. La prima versione, infatti, poteva lasciar intendere la possibilità che l'agevolazione potesse essere invocata anche nel caso in cui i terreni agricoli parzialmente montani fossero concessi in affitto o in comodato a soggetti in possesso dei requisiti, a prescindere dalla qualifica soggettiva del possessore (quindi anche quando il possessore fosse un soggetto diverso da CD o IAP). La versione definitiva fuga questo dubbio,

imponendo il requisito sia in capo al possessore che all'utilizzatore.

La detrazione

In sede di conversione è stata introdotta una detrazione che certamente creerà non pochi problemi di gestione. Il comma 1-*bis* dell'art. 1 del D.L. n. 4/2015, nella versione convertita, stabilisce che dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato OA del citato decreto (un elenco che comprende alcune centinaia di Comuni), **posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali**, iscritti nella previdenza agricola, **si detraggono**, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, **€ 200**. Come evidenziato dall'IFEL nella nota del 6 marzo 2015, il nuovo comma 1-*bis* dell'art. 1 del D.L. n. 4/2015 convertito si riferisce ai terreni di "collina svantaggiata" che si trovano in quei Comuni che erano in precedenza esenti, in quanto inclusi nella C.M. n. 9/E/1993 e che, nella classificazione riportata dall'ISTAT, risultano **totalmente assoggettati all'IMU in quanto né montani, né parzialmente montani**. Tale detrazione, in definitiva, va letta come un riconoscimento a favore dei terreni ubicati in comuni ex montani, che quindi hanno perso l'esenzione; **riconoscimento che comunque va a favore solo dei soggetti che posseggono i requisiti di coltivatore diretto o IAP**, per i terreni da questi posseduti e condotti.

L'allegato OA in questione riporta un elenco di Comuni ai quali è attribuita la qualifica "T" o "PD" (parzialmente delimitato):

- nell'ipotesi in cui nell'allegato OA, in corrispondenza dell'indicazione del Comune, sia riportata l'annotazione "**parzialmente delimitato**" (**PD**), la "*detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale individuate ai sensi della C.M. 14.6.93 n. 9*" a favore di coltivatori diretti e IAP (a tal fine occorre rivolgersi al Comune per verificare tali aree);
- nel caso in cui, nell'allegato OA del D.L. n. 4/2015 convertito, al Comune sia **attribuita la sigla "T"**, la detrazione di 200 euro compete per tutti i terreni agricoli che sono posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola.